

N. 15053/20 R.G.



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **15053/2020** promossa da:

**MONTE S.R.L.**

contro

**COMM S.P.A.**

**ORDINANZA**

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

analizzati atti e documenti di causa;

ritenuto che:

- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;

- il credito azionato in via monitoria trae origine dalla somministrazione di gas naturale tra il 2017 ed il 2019;

- tenuto conto dell'oggetto della causa nonché delle allegazioni, produzioni e contestazioni di parte opponente (la quale ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva, quanto meno in relazione ai consumi di gas naturale successivi al conferimento di ramo d'azienda 17 dicembre 2018), non appare opportuno concedere la provvisoria esecuzione chiesta dall'opposta;

- è in ogni caso auspicabile una soluzione amichevole;

- l'opposta ha rinnovato la richiesta di <<estensione d'ufficio>> al litisconsorte necessario individuato nella società Sublimis s.r.l., cessionaria del ramo d'azienda;

- come già rilevato nell'ordinanza 29 aprile 2021, nel caso di specie non ricorre in senso proprio l'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché la questione relativa alla titolarità – attiva o passiva – del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della causa (cfr., fra le altre, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951);

- sono stati chiesti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.;

- l'istanza di assegnazione dei termini per il deposito di memorie istruttorie va accolta;

- nella fissazione della data della nuova udienza si tiene conto della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo (2017-2019);

- poiché la nuova udienza cadrà nel mese di **novembre 2021**, non è possibile, allo stato, disporre lo svolgimento secondo la modalità della trattazione scritta: da un lato, le disposizioni di cui all'art. 221, commi 3 e ss., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77) sono ora applicabili sino (allo stato) al 31 luglio 2021; dall'altro, non è sufficiente che il provvedimento di fissazione dell'udienza sia emesso nel vigore dell'art. 221, comma 4, cit., poiché non potrebbe tenersi una udienza a trattazione scritta (o una udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza, commi 6 e 7 dell'articolo citato) ove la disposizione che attualmente la regola non fosse più applicabile;

- ad ogni modo, alla luce dell'art. 175 c.p.c., è opportuno mantenere un contatto telematico tra difensori e giudice anche prima della nuova udienza, in considerazione del verosimile protrarsi dell'obbligo di rispettare, a quella data (**25 novembre 2021**), le misure



di distanziamento e di evitare gli assembramenti (il che incide sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari);

- per le ragioni già illustrate in analoghe occasioni di applicazione del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 18 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24203.pdf>; Trib. Bologna, ord. 26 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23663.pdf>; Trib. Bologna, ord. 29 maggio 2020, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24180#gsc.tab=0>), visto l'art. 175 c.p.c., è opportuno avvalersi degli strumenti offerti dal P.C.T. al fine di realizzare il contraddittorio telematico, nella linea di una (equilibrata e governata dal giudice, responsabile della direzione del procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio, artt. 101 e 175 c.p.c.) dematerializzazione del processo civile (Trib. Bologna, 6 maggio 2020, n. 695, in *Giur. it.*, 1671, 2020; con riguardo ad ipotesi particolari, v. già, fra le altre, Trib. Bologna, ord. 21 settembre 2017, "*Merito ed extra*" del *Foro Italiano*, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18774#gsc.tab=0>, Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019, [https://news.ilcaso.it/news\\_6131/01-04-19/Contraddittorio\\_telematico\\_senza\\_necessit%E0\\_di\\_fissazione\\_ell-udienza](https://news.ilcaso.it/news_6131/01-04-19/Contraddittorio_telematico_senza_necessit%E0_di_fissazione_ell-udienza));

- in linea generale, bilanciando, da un lato, l'interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall'altro, le esigenze di sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto e tanto più nell'attuale incerta situazione, è opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed avuto riguardo a natura ed oggetto della causa, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24137.pdf>) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte: ad ogni modo, il controllo giudiziale sull'ammissibilità e rilevanza della prova è esercitato d'ufficio e l'art. 183, 7° co., c.p.c. non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l'assoluta necessità di celebrare – un'apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere al giudice specifica e motivata istanza di audizione diretta; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, d. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositate prima ed in vista di una udienza destinata, per effetto di *ius superveniens* conseguente alla pandemia, ad un rinvio *ex lege*; con specifico riguardo alla fissazione di una nuova udienza in periodo non regolato dalle speciali norme del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica, v. ad es. Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020 R.G., cit.; Trib. Bologna, ord. 23 luglio 2020, proc. n. 21032/2019 R.G., <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24157.pdf>; Trib. Bologna, ord. 28 settembre 2020, proc. n. 19694/2019, [https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o19694\\_19iiBO&](https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o19694_19iiBO&), [http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000100545/Mediazione\\_in\\_tempi\\_di\\_COVID\\_la\\_soluzione\\_del\\_Tribunale\\_di\\_Bologna.html?cnt=1](http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000100545/Mediazione_in_tempi_di_COVID_la_soluzione_del_Tribunale_di_Bologna.html?cnt=1); Trib. Bologna, ord. 6 ottobre 2020, proc. n. 2670/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2020, proc. n. 5767/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2020, proc. n. 6571/19 R.G.; Trib. Bologna, 22 ottobre 2020, proc. n. 21029/2019 R.G.; Trib. Bologna, 29 ottobre 2020, proc. n. 664/2020 R.G.; Trib. Bologna,



ord. 5 novembre 2020, proc. n. 489/20; Trib. Bologna, ord. 15 dicembre 2020, proc. n. 2050/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 27 dicembre 2020, proc. n. 4078/2020 R.G.,

- nel caso di specie, si assegna termine per una sintetica memoria, il cui contenuto è meglio descritto in dispositivo, da depositarsi in via telematica prima della nuova udienza: dopo aver esaminato le (quattro) memorie e dunque analizzato le deduzioni, le istanze e le eccezioni formulate dalle parti, il giudice, ove non appaia necessario sentire i difensori, potrà dare i provvedimenti del caso con ordinanza anteriore all'udienza, da comunicarsi ai sensi dell'art. 136 c.p.c.;

- invita le parti a redigere gli atti nel rispetto dei principi di **sinteticità e chiarezza** (v. ora il protocollo 6 maggio 2021 sulla redazione degli atti processuali,

**p.q.m.**

**A)**

**visto l'art. 648 c.p.c.**

**rigetta** l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;

**B)**

visti gli artt. 175 e 183, c.p.c.

- **assegna alle parti** con decorrenza dal **23 luglio 2021** (giorno non computato nel termine) i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. per il deposito di memorie **estremamente sintetiche**: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli **atti introduttivi o nei successivi scritti** (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema probandum*;

- **fissa** la nuova udienza **giovedì 25 novembre 2021 ore 11.00** per l'esame delle **eventuali istanze istruttorie**: le parti potranno depositare **entro il 18 novembre 2021** una estremamente sintetica **memoria autorizzata**, articolata per punti, con la quale **prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte**, riferire circa eventuali trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**; in assenza di questioni particolari (che, se effettivamente sussistenti, potranno essere segnalate dai difensori con la predetta memoria), il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice la loro audizione;

- **invita caldamente** le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza, sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione **prima della prossima udienza**; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 20 luglio 2021

Il giudice  
Antonio Costanzo

